



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. 32209/2018.
Felice Manna - Presidente C.C. 21. 3. 2023.
Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est. Oggetto:condominio.
Milena Falaschi - Consigliere
Cristina Amato - Consigliere
Valeria Pirari - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dagli Avvocati (omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in (omissis).

Ricorrente

contro

Condominio ex (omissis) (omissis) in persona dell'amministratore dott.ssa (omissis) rappresentato e difeso per procura alle liti depositata il (omissis) dall'Avvocato (omissis), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (omissis).

Controricorrente

avverso la sentenza n. 1337/2018 della Corte di appello di Brescia, depositata il 30. 7. 2018.

Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 21. 3. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione



Con sentenza n. 1337 del 30. 7. 2018 la Corte di appello di Brescia confermo la decisione di primo grado che aveva respinto l'impugnativa proposta da (omissis)

(omissis) verso la delibera adottata il 25. 6. 2014 dall'assemblea del condominio (omissis)(omissis) (omissis) che aveva approvato le nuove tabelle millesimali e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannò il (omissis) al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale aveva compensato.

A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale affermò, per quanto qui ancora rileva, che la domanda di nullità e/o annullamento della delibera impugnata era infondata, in quanto, avendo la delibera impugnata revisionato le precedenti tabelle in vigore perché errate, essa era stata legittimamente approvata a maggioranza del condomini, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. Il giudice di appello riformò invece il capo della decisione di primo grado che aveva compensato le spese di lite, che, in base al principio di soccombenza, pose a carico dell'attore.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30. 10. 2018, ha proposto ricorso (omissis) (omissis) affidandosi a tre motivi.

Il condominio (omissis)(omissis) (omissis) a notificato controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 68 disp. att. cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia fondato la sua decisione su un presupposto errato, in quanto le nuove tabelle non erano state modificate per errori di calcolo delle precedenti, ma in ragione dell'adozione di criteri e parametri di determinazione dei valori delle proprietà individuali diversi da quelli seguiti in precedenza, come emerge dalla stessa delibera assembleare che aveva nominato a tal fine un tecnico, ove si rappresentava che le tabelle in vigore erano " considerate non adeguate alle necessità reali ".

Il motivo è inammissibile.

La Corte bresciana ha ritenuto che la delibera impugnata fosse stata legittimamente adottata a maggioranza ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ., disposizione che non richiede il consenso di tutti i condomini quando la



revisione delle tabelle avvenga per la presenza di errori nella precedente. La Corte ha infatti rappresentato che il tecnico incaricato dall'assemblea di redigere le nuove tabelle aveva rilevato " *una obiettiva difformità tra il valore delle singole unità immobiliari e quello ad esse corrispondente nella attribuzione dei relativi millesimi effettuata dal costruttore e quindi un errore di calcolo* ".

La sentenza impugnata appare così fondata sul presupposto che la revisione della tabella abbia trovato causa in una obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e quello ad esse attribuito dalla precedente tabella. Trattasi, all'evidenza, di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Ne discende che le censure sollevate dal ricorso sono inammissibili in quanto, deducendo la violazione di una norma di diritto, in realtà investono un accertamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito.

Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello, dopo avere dichiarato di condividere la critica dell'appellante circa la non incidenza nel presente giudizio del principio sancito dalla sentenza della Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18477 del 9. 8. 2010, tratto da tale conclusione la conseguenza in ordine alla fondatezza del gravame.

Il mezzo è inammissibile sia per palese carenza argomentativa sia perché denuncia un asserito vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che non è denunziabile dinanzi a questa Corte, non rientrando nel paradigma dei motivi per cui è proponibile il ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte di appello lo abbia condannato senza alcuna motivazione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tralasciando di considerare che anche il condominio era soccombente, avendo visto respinto il motivo del suo appello incidentale con cui aveva reiterato l'eccezione di tardività della impugnativa.



Si contesta inoltre che, con riferimento al giudizio di primo grado, sia stato liquidato alla controparte un compenso di euro 1.720,00 per la fase istruttoria e di trattazione, nonostante la causa fosse documentale e la trattazione si fosse risolta nella sola precisazione delle conclusioni.

Il motivo è infondato.

La prima censura va respinta in quanto nel regolare le spese del giudizio la Corte di appello ha fatto espressa applicazione del principio di soccombenza, il quale va accertato in relazione all'esito della lite e non all'accoglimento o rigetto di singole eccezioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 18503 del 2014; Cass. n. 5373 del 2003).

La seconda censura è invece infondata ed anche inammissibile, atteso che la istruttoria e trattazione della causa costituiscono una fase necessaria del processo e che rientra nella discrezionalità del giudice che provvede a liquidare le spese di lite determinare per ciascuna fase il compenso nell'ambito dei limiti stabiliti dalla tariffa professionale.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Il Presidente

Felice Manna

